

Allegato 2

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Articolo 1 (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo, secondo le disposizioni del regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 (Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di attuazione dell'articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'acquisto di materiale per strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale, purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi.
2. Non possono essere accolte istanze di contributo degli imprenditori agricoli relative ad opere di prevenzione, qualora sussista per gli stessi la possibilità contemporanea di accedere ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale.

Articolo 2 (Strutture oggetto di contributo)

1. Possono essere erogati contributi per l'acquisto dei seguenti materiali:
 - a) pastori elettrici per la protezione di fondi adibiti a produzioni orto-frutticole, floro-vivaistiche, foraggere, arboree e zootecniche;
 - b) recinzioni metalliche per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche, uliveti;
 - c) altro materiale finalizzato alla prevenzione (shelter, dissuasori acustici etc.).

Articolo 3 (Modalità di presentazione della richiesta di contributo)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale, compilando l'apposito modulo, secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito di Regione Liguria al link <https://www.regione.liguria.it/home-page-agricoltura/come-fare-per/fauna-selvatica/prevenzione-danni-agricoltura.html>

L'istanza deve inoltre essere corredata da:

- a) copia della planimetria catastale dei mappali interessati riportante il numero del foglio e dei mappali;
- b) preventivo di spesa per acquisto materiali.

2. La richiesta di contributo deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui al comma 1 lettera e) dell'articolo 22 della l.r. n. 29/1994;

- a) Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltre corredate di fotocopia fronte - retro di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
- b) Nel corso dell'anno non può essere inoltrata più di 1 richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

Articolo 4 (Nullaosta lavori)

1. L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 22 della l.r. n. 29/1994 entro 30 gg, in seguito alla presa visione della suddetta domanda, provvederà a rilasciare apposito nullaosta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dai presenti criteri.

2. Le domande sono riscontrate in base all'ordine cronologico di presentazione avuto riguardo in via prioritaria agli imprenditori agricoli professionali e fino alla concorrenza della spesa massima sostenibile con le risorse del Fondo e differenziata per le diverse tipologie di beneficiari (Imprenditori agricoli ed altri soggetti).

3. La richiesta di contributo riconosciuta tecnicamente idonea, ma non finanziabile per insufficienza di risorse, può essere inserita con priorità tra i richiedenti dell'anno successivo.

Articolo 5 (Comunicazione fine lavori)

- 1. Il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione di fine lavori è fissato in 120 giorni dal rilascio nullaosta.
- 2. Eventuali proroghe, non superiori a 120 giorni, possono essere concesse previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta scritta da presentarsi entro il termine di cui al comma 1.
- 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, in assenza di comunicazioni specifiche e motivate, comporta la decadenza dal contributo ed esclude la possibilità di ripresentare ulteriori istanze.

Articolo 6 (Ultimazione lavori e collaudo)

- 1. A lavoro ultimato, e in ogni caso entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, il richiedente deve provvedere a darne immediata comunicazione all'Amministrazione

tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione quietanzata comprovante la spesa sostenuta ed eventuale autorizzazione prevista da normative e/o regolamenti vigenti in materia, dal Comune o Parco all'interno del quale ricade il fondo.

Non sono prese in considerazione fatture antecedenti alla data di presentazione della domanda.

2. La Regione, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi della lettera e) comma 1 dell'articolo 22 della l.r. n. 29/1994, provvede ad effettuare il relativo collaudo entro 60 giorni, per verificare la corretta messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

Articolo 7 (Entità contributi)

1. In base all'esito del collaudo effettuato si provvede a corrispondere il relativo contributo, previa verifica dell'entità delle opere di prevenzione effettivamente realizzate, tenuto conto delle spese di materiali sostenute, nella seguente misura:

Pastori elettrici

- a) 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa massima ammissibile di €. 1.000,00 pari ad un contributo massimo di €. 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro che presentino una adeguata continuità territoriale;
- b) 80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa massima ammissibile di €. 2.000,00 pari ad un contributo massimo di €. 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro, che presentino una adeguata continuità territoriale.

Recinzioni metalliche

- a) 60% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di €. 1.000,00 pari a un contributo massimo di €. 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro che presentino una adeguata continuità territoriale;
- b) 80% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di €. 2.000,00 pari ad un contributo massimo di €. 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro che presentino una adeguata continuità territoriale.

Altri materiali atti alla prevenzione

- a) 60% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa max. ammissibile di €. 800,00, pari ad un contributo massimo di €. 480,00.

2. Le domande pervenute sono liquidate in base all'ordine cronologico di ultimazione lavori.

3. Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo non sono cumulabili con ulteriori contributi concessi per il medesimo titolo da altre disposizioni.

4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato con regolamento UE 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in *de minimis* nel settore agricolo, e dell'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020, l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare la somma di €. 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

Articolo 8 (Norma finale)

1. Eventuali casi particolari nel campo della prevenzione opportunamente documentati possono essere ammessi al contributo previa valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 4 del r.r. n. 2/2006.